



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
(Città Metropolitana di BARI)

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale

N. 22 del 28.03.2019

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - PRESUPPOSTO	4
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO	4
ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO	4
TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	4
ART. 5 - OGGETTO DEL TITOLO	4
ART. 6 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	5
ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE	5
ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI	6
ART. 9 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI	6
ART. 10 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI	6
ART. 11 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI – PER I FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO.....	7
ART. 12 - ALIQUOTE E DETRAZIONI	8
ART. 13 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	8
ART. 14 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	8
ART. 15 - ESENZIONI	8
ART. 15 BIS-AGEVOLAZIONI.....	9
ART. 16 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO	10
ART. 17 - VERSAMENTI	10
ART. 18 - DICHIARAZIONE	11
TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	11
ART. 19 - PRESUPPOSTO	11
ART. 20 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	11
ART. 21 - SOGGETTI PASSIVI	12
ART. 22 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	12
ART. 23 - ISTITUTI SCOLASTICI	12
ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	12
ART. 25 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	13
ART. 25 BIS - AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO"	13
ART. 26 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO.....	14
ART. 27 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	14
ART. 28 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	15
ART. 29 - PIANO FINANZIARIO	16
ART. 30 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	16
ART. 31 - UTENZE DOMESTICHE	16
ART.32 - UTENZE NON DOMESTICHE	17

ART. 33 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	18
ART. 34 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	18
ART. 35 - ZONE NON SERVITE.....	18
ART. 36 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	18
ART. 37 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	19
ART. 38 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	20
ART. 39 - ALTRE AGEVOLAZIONI (UTENZE DOMESTICHE)	20
ART. 39 BIS - ALTRE AGEVOLAZIONI (UTENZE NON DOMESTICHE)	20
ART. 40 - CUMULO DI RIDUZIONI.....	22
ART. 41 - TRIBUTO GIORNALIERO	22
ART. 42 - TRIBUTO "TEFA"	22
ART. 43 - RISCOSSIONE	23
TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	24
ART. 44 - PRESUPPOSTO E FINALITÀ'	24
ART. 45 - SOGGETTI PASSIVI	24
ART. 46 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO	24
ART. 47 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	25
ART. 48 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	25
ART. 49 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO	26
ART. 50 - DETRAZIONI.....	26
ART. 51 - RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	26
ART. 52 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI	27
ART. 53 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO.....	27
ART. 54 - IMPORTI MINIMI	27
TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI	27
ART. 55 - DICHIARAZIONE IUC.....	27
ART. 56 - DICHIARAZIONE TARI	28
ART. 57 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	29
ART. 58 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	29
ART. 59 - SANZIONI ED INTERESSI	30
ART. 60 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	31
ART. 61 - RISCOSSIONE COATTIVA	31
ART. 62 - IMPORTI MINIMI	31
ART. 63 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.....	31
ART. 64 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31
ART. 65 - NORMA DI RINVIO	31
ART. 66 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	31

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Acquaviva delle Fonti, istituita dall'art 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ii.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Acquaviva delle Fonti per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii. destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 - OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Acquaviva delle Fonti dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e art. 1, commi 10-24, della Legge 28/12/2015 n.208.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23 e Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Acquaviva delle Fonti. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Acquaviva delle Fonti in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto dall'art 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
- Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 9 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

ART. 10 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione; avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 11 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI E PER I FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- A. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n.42;
- B. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, in cui venga dichiarata espressamente la causa della inagibilità o inabitabilità.

L'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, ai fini della riduzione IMU, deve consistere in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e lett. d) del D.P.R. N. 380/2001. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, e deve essere dichiarata dal proprietario nei modi e termini di cui al precedente punto 1 lett. b).

- C. per le unità abitative, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della predetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU.

ART. 12 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art 1, comma 380, lett. g) della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 06/12/2011, n.201.

ART. 13 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART 14 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. I predetti requisiti devono essere comprovati allegando alla dichiarazione IMU, idonea documentazione.

ART. 15 - ESENZIONI

1. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), h), i) del D. Lgs. 504/92. L'esenzione non si applica agli immobili in possesso di partiti politici come previsto dall'art. 7 co. 1 lett. i del D. Lgs. N. 504/92, così come modificato dall'art. 11 bis del D. L. n. 149/2013.
2. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica

ART. 15 BIS - AGEVOLAZIONI

1. Il Comune si riserva la facoltà di concedere, con la delibera annuale di adozione delle aliquote IMU, una agevolazione dell'IMU, mediante riduzione delle aliquote, in favore dei soggetti passivi d'imposta che detengano direttamente:

- Fabbricati di nuova costruzione utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio già operanti sul territorio comunale e, comunque, censiti in catasto nella categoria catastale D (con esclusione delle Cat. D5 e D10) e/o C3 purché muniti di regolare agibilità. L'agevolazione si applica per 3 (tre) anni a partire dall'inizio dell'attività nel fabbricato in questione, attestata da visura del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
- Fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio e comunque, censiti in catasto nella cat. D (con esclusione delle Cat. D5 e D10) e/o C3 purché muniti di regolare agibilità che si insedino per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per tre anni consecutivi a partire dalla data di inizio attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
- Fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio di nuove attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250 mq) e/o artigianali e/o per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, censiti in catasto nella categoria catastale C1, C3 o D (con esclusione delle categorie D5 e D10) purché muniti di regolare agibilità, che si insedino per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione competerà a condizione che l'attività intrapresa non venga e/o sia stata esercitata nell'ambito del territorio comunale neppure da soggetti collegati, controllati e/o riconducibili anche indirettamente all'esercente la nuova attività. L'agevolazione si applica per 3 (tre) anni consecutivi a partire dalla data di inizio dell'attività nel fabbricato in questione, attestata da visura del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
- I soggetti di cui al presente comma 7), potranno usufruire delle agevolazioni suddette purché assumano nuove maestranze a tempo indeterminato per un numero non inferiore a due unità full-time, (uno in caso di esercizi commerciali o artigianali con superficie inferiore a 50 mq) ovvero più unità a tempo indeterminato part-time occupati complessivamente per un numero di ore non inferiore a due unità full-time, (uno in caso di esercizio con superficie inferiore a 50 mq), nel corso di ciascun anno per il quale si gode della agevolazione; non saranno comunque tenute in considerazione le assunzioni di tirocinanti, apprendisti e/o garzoni.
- Le unità immobiliari devono essere detenute direttamente dal titolare del diritto reale di godimento ed utilizzate per l'esercizio della propria impresa, non concesse a terzi ad alcun titolo, neanche parzialmente, (es. locazione, comodato, ecc.);
- Se l'attività viene interrotta prima del triennio, l'impresa decade dal beneficio dalla data di cessazione dell'attività;

- La domanda per ottenere l'agevolazione relativa all'IMU, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di cui al presente comma 7);
- La domanda dovrà essere redatta in carta libera debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, e trasmessa al comune di Acquaviva delle Fonti a mezzo:
 - a) presentazione diretta all'Ufficio protocollo del comune;
 - b) raccomandata a.r.;
 - c) posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comuneacquaviva@pec.it.

ART. 16 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 17 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00 (dodici).
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 18 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e/o dell'IMU già presentate, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità ai sensi di legge.

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 19 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 22.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 20 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel vigente regolamento comunale di igiene urbana.

ART. 21 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art 22, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 22 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 23 - ISTITUTI SCOLASTICI

Ai sensi dell'art. 1 comma 655 della Legge 147/2013 la tassa dovuta per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo in oggetto.

ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Sono assoggettati a tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Ai sensi dei commi 645 e 648 dell'art. 1 Legge 147/2013 e ss. mm. ii. la superficie assoggettabile a tassa corrisponde, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte, alla superficie calpestabile. Ai sensi del comma 647 del medesimo art. 1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo all'emanazione di apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del Comune, delle nuove superfici trasmessa anche congiuntamente all'avviso di pagamento.
3. In caso il contribuente denunci una superficie inferiore all'80% della superficie catastale, in attesa del concludersi delle procedure di cui al comma 2, l'Ufficio Tributi potrà richiedere allo stesso opportuna documentazione attestante la superficie calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei "locali" è misurata al filo interno dei muri. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" soggette al tributo è misurata a filo del perimetro.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50. In caso contrario è arrotondata al metro quadro inferiore.
6. Nell'ipotesi di distributori di carburante la tassa si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 10 mq per braccio di erogazione.

7. Per le superfici da considerare ai fini dell'applicazione della T.A.R.I. e da accertare si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 646 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.

ART. 25 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'Ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152.

2. Per le utenze non domestiche, relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%.

3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche

4. Per usufruire della riduzione di cui al precedente punto 2) i titolari delle suddette attività devono presentare all'Ufficio Tributi, entro il 31 gennaio dell'annualità successiva, apposita attestazione con allegati: a) copia del contratto stipulato con le imprese specializzate ed autorizzate al ritiro e smaltimento di rifiuti speciali, per il conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali da loro prodotti; b) copie dei formulari rifiuti (FIR) relativi all'attività di raccolta e recupero, distinti per codice CER; c) documentazione fiscale e contabile e relative fatture dalle quali si evinca l'avvenuto smaltimento presso le imprese di cui al precedente punto a).

ART. 25 BIS – AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” (ART. 1 C. 652, L. 147/2013)

1. Le utenze non domestiche possono presentare richiesta di riduzione della TARI, mediante istanza di parte, ai sensi dell'art. 1 comma 652, della L. 147/2013, così come modificata dall'art. 17 della L. 166/2016.

2. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario, in conformità all'art. 16 della Legge n.166/2016, nonché delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e) della medesima Legge n. 166/2016.

La riduzione della parte variabile della tariffa è pari a 0,20 euro/kg di beni alimentari, di cui è opportunamente documentata la cessione gratuita (in conformità alle condizioni di legge e del presente articolo), purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il contribuente abbia la disponibilità di una superficie di produzione o distribuzione di beni alimentari (anche per uso animale) superiore a 100 mq;

b) sia prodotta l'istanza all'ufficio TARI entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, illustrando il progetto/collaborazione teso a contrastare lo spreco alimentare, con documentazione dell'avvenuta adesione al medesimo.

3. La misura massima della riduzione è pari al 10% della parte variabile della tariffa dovuta ed è applicata a consuntivo.

ART. 26 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Per riciclo si intende, ai sensi della direttiva UE 2008/98, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini; il riciclo deve condurre alla realizzazione di un prodotto finito (partendo da un rifiuto o direttamente o indirettamente, mediante la trasformazione dello stesso in materia prima secondaria e poi in prodotto finito).
2. La tassa è ridotta nella misura di 0,20 euro/kg per le utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti assimilati prodotti dalle loro attività, a condizione che:
 - a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione che comprovi la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo;
 - b) sia dimostrato l'avvio al riciclo di almeno 1000 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).
3. In ogni caso l'agevolazione prevista da questo articolo, in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi del comma 641 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato), non può superare il 10% della quota variabile della TARI dovuta.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale ed avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente nonché attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti, copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. L'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, comporta la non applicazione della riduzione.
7. La riduzione suddetta è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'esistenza effettiva dei necessari presupposti. In particolare, il contribuente dovrà produrre all'ufficio TARI tutta l'apposita documentazione, attestante la qualità e la quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo.
8. Nella determinazione della riduzione non si considerano i rifiuti di imballaggio secondari eventualmente conferiti in regime di raccolta differenziata.

ART. 27 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 650 del Legge 147/2013, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 652 Legge 147/2013, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs.36/2003, e dei criteri determinati con il presente regolamento, tenuto conto della specificità che presenta la realtà del territorio di Acquaviva delle Fonti e del dato di esperienza relativo all'applicazione del previgente tributo sui rifiuti.
3. Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - da coprire con il gettito della tassa sono individuati tenendo conto del D.P.R. 158/1999 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 1 comma 683 Legge 147/2013. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.
7. Le tariffe della TA.RI. sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario.
8. Ai fini TA.RI. le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate ai sensi dei successivi articoli.
9. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe.

ART. 28 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta

alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 29 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, la determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi di legge. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente e comunque almeno 90 giorni prima della data fissata dalla legge, per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 30 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

ART. 31 - UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti come di seguito individuati.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di formazione degli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute dopo la data di formazione degli avvisi di pagamento avranno efficacia a partire dal bimestre successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3.bis Non vengono considerati presenti nel nucleo familiare i soggetti che, sia pur residenti, risultano per almeno nove mesi, assenti per motivi di studio, attività lavorativa o di volontariato esercitati fuori dalla Regione Puglia; a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata mediante un regolare contratto di locazione per uso abitativo debitamente registrato a nome del soggetto da escludere.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente debitamente documentato o, in mancanza, quello derivante dal seguente prospetto basato sui Mq. dichiarati comprensivi di pertinenze.

Intervallo di superficie - Mq.	Numero occupanti
0 - 30	1
31 - 50	2
51 - 70	3
71 - 90	4
91 - 110	5
Da 110 e oltre	6

5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali pertinenziali, si considerano utenze domestiche, con un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, con attribuzione della quota fissa su ognuna di essa e della quota variabile su una di esse. Diversamente alle suddette unità si applica la sola quota fissa, in quanto quella variabile è già riconducibile al computo effettuato per l'unità abitativa, e per il calcolo degli occupanti di tali tipologie di immobili si seguono le disposizioni di cui ai commi precedenti. Nel caso di persone giuridiche i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e socio-sanitari e non locate e di fatto non utilizzate da alcuno a vario titolo, il tributo è dovuto per la sola parte fissa della tariffa.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiara di avere a disposizione una seconda o più abitazioni, che non siano funzionalmente collegate alla prima, non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, la tariffa verrà applicata sulla base di numero di componenti fino ad un massimo di 3 (tre), con riserva per il comune di esercitare il diritto di accesso per la verifica di quanto dichiarato; le abitazioni funzionalmente collegate tra loro verranno considerate singole abitazioni con applicazione della tariffa sia fissa che variabile, fino alle dovute variazioni catastali (fusioni, frazionamenti, soppressioni, cambi di destinazione, ecc.). Nel caso di abitazioni catastalmente distinte ma funzionalmente collegate ed utilizzate da uno stesso nucleo familiare, il contribuente dovrà presentare apposita autocertificazione predisposta dall'Ente e, solo in tal caso, a decorrere dal bimestre solare successivo, si applicherà la tariffa fissa per ciascuna di esse mentre la variabile solo sull'abitazione principale dichiarata ai fini IMU.
10. Rientrano tra le utenze domestiche i Bed and Breakfast di cui all'art. 2 della Legge Regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Bed and Breakfast a conduzione familiare). Il numero degli occupanti è pari a quello del nucleo familiare di sei o più componenti.

ART.32 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 30 classi, in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti, secondo le categorie previste dal D.P.R. 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al comma 1, di regola viene effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall' ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondane, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA. In assenza di tali informazioni, viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli come individuati al comma 1, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti qualora non siano distinguibili le singole superfici.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, quest'ultima porzione di superficie sarà scorporata da quella già assoggettata al tributo come utenza domestica.
6. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente

svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

7. La tassa dovuta dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria (quota fissa più quota variabile) ad essa concretamente applicabile (ossia la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta quella singola utenza) per la superficie tassabile.

8. Nel caso di locali destinati ad attività di agriturismo l'individuazione della categoria di contribuenza tiene conto della reale attività svolta nei locali (esempio: nel caso l'attività svolta risulta essere quella di alloggio e ristorazione si applica la tariffa prevista per gli alberghi con ristorazione).

9. Nel caso di Bed e Breakfast di cui all'art. 3 della Legge Regionale 27 agosto 2013, n. 27 (Bed and Breakfast in forma imprenditoriale) la superficie dell'abitazione destinata a tale attività è inserita nella categoria "alberghi senza ristorante".

ART. 33 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

ART. 34 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo per il periodo di permanenza del disagio.

ART. 35 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero in tutte le zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati essendo stato attivato il servizio di raccolta rifiuti con il sistema del porta a porta.

ART. 36 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che nella denuncia originaria o di variazione venga indicata l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato: **riduzione 33% quota variabile;**

b) l'unità immobiliare, equiparata ad abitazione principale ai fini IMU, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estro (AIRE), già pensionati

nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso: **riduzione 66% quota variabile.**

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e devono essere corredate da idonea documentazione, ove richiesta. Le stesse dovranno essere richieste contestualmente alla dichiarazione TARI di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nei modi e termini previsti dal successivo art. 56. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 37 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. I soggetti che intendono praticare il compostaggio domestico della frazione umida e verde, con le modalità stabilite dall'apposito disciplinare comunale relativo al compostaggio domestico, hanno diritto alla riduzione del 20% sia della quota fissa che di quella variabile dell'abitazione di domicilio/residenza del richiedente, nei termini ed alle condizioni di seguito disciplinate.

2. La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro 30 giorni da quando ha presentato l'istanza, con il sistema previsto dal regolamento relativo alla pratica di compostaggio.

3. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio (a distanza non superiore a 20 metri dall'abitazione), in quanto presupposto della riduzione sulla tariffa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

4. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura, tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità aventi una superficie complessiva non inferiore a mq.140 per ciascun occupante l'abitazione per la quale si richiede la riduzione, a condizione che lo stesso non venga utilizzato da altri soggetti per il medesimo scopo.

5. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale del Servizio Ecologia od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. Il controllo potrà inoltre effettuare verifiche circa la reale differenziazione del rifiuto. Il controllo verificherà ancora la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte dei richiedenti la riduzione.

6. Qualora il contribuente non permetta di effettuare i controlli di cui al precedente punto 5), ovvero nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento nonché nell'apposito disciplinare comunale relativo al compostaggio domestico, la riduzione sarà revocata, su proposta del Servizio Ecologia e Tutela Ambientale con provvedimento del dirigente del medesimo Servizio. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

7. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale, che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARI.

8. L'istanza di riduzione va presentata utilizzando la modulistica messa a disposizione dell'ufficio tributi, entro i termini previsti per la denuncia TARI. Per le annualità successive alla prima, essa si considera tacitamente rinnovata di anno in anno sino a contraria comunicazione di rinuncia. Resta inteso che a far data

dall'accoglimento della istanza di riduzione, il contribuente dovrà restituire il contenitore per la raccolta dell'organico e non potrà più usufruire del relativo servizio.

9. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data della cessazione. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione se l'istanza di cessazione viene presentata nei primi 9 mesi dell'anno solare in corso.

ART. 38 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% sulla quota variabile a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 39 - ALTRE AGEVOLAZIONI (UTENZE DOMESTICHE)

1. Si applica l'agevolazione graduata in relazione alla capacità contributiva degli occupanti con riferimento al ReD Regione Puglia fino ad € 3.000,00:

- Reddito ISEE fino ad €1.000,00 abbattimento del 90% della tariffa sia fissa che variabile;
- Reddito ISEE da € 1.000,01 ad € 2.000,00 abbattimento del 75% della tariffa sia fissa che variabile;
- Reddito ISEE da € 2.000,01 ad € 3.000,00 abbattimento del 60% della tariffa sia fissa che variabile.

2. L'agevolazione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato; le istanze devono essere presentate, ai Servizi Sociali dell'Ente, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno e producono il loro effetto dal 1° gennaio del medesimo anno. Alla istanza va allegato mod. ISEE dell'anno precedente all'anno d'imposta.

2bis. Nel caso di possesso di soli redditi esenti ai fini IRPEF (senza obbligo di presentare la dichiarazione ISEE), l'abbattimento della tariffa sarà del 90% sia della quota fissa che variabile.

3. Il medesimo contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

4. Il costo delle agevolazioni di cui al precedente punto 1. sarà finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio attingendo dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 39 BIS - ALTRE AGEVOLAZIONI (UTENZE NON DOMESTICHE)

1. Sono ammesse a beneficiare di una speciale agevolazione consistente in una riduzione dell'80% dell'ammontare della TARI, i soggetti passivi che occupino unità immobiliari nelle quali vengano intraprese nuove attività artigianali e/o commerciali;

- Il beneficio è concesso per un triennio a partire dalla data di inizio dell'occupazione dei locali ove svolgere l'attività dell'impresa a condizione che gli stessi siano censiti in catasto nella categoria catastale "D2" e/o nella categoria catastale "C1" e "C3". Deve trattarsi necessariamente di nuove attività e non già della prosecuzione e/o trasformazione, anche di fatto, di attività preesistenti.

- I soggetti di cui al presente articolo, potranno usufruire delle agevolazioni suddette purché assumano nuove maestranze a tempo indeterminato per un numero non inferiore a due unità full-time, (uno in caso di esercizi commerciali o artigianali con superficie inferiore a 50 mq) ovvero più unità a tempo indeterminato part-time occupati complessivamente per un numero di ore non inferiore a due unità full-time, (uno in caso di esercizio con superficie inferiore a 50 mq), nel corso di ciascun anno per il quale si gode della agevolazione; non saranno comunque tenute in considerazione le assunzioni di tirocinanti, apprendisti e/o garzoni;

- L'obbligatorietà assunzionale non si applica per le nuove attività che si insediano nella zona A) del *Nucleo Antico* come individuato dalla Tavola 9 a) di PRG allegata.

- La cessazione dell'attività nell'unità immobiliare cui compete la presente agevolazione, nel corso del triennio, comporta la **perdita del beneficio dalla stessa data**;

- La domanda per ottenere il diritto alla riduzione sull'ammontare della TARI pari all'80%, dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione comprovante il possesso dei requisiti necessari;

- La domanda dovrà essere redatta in carta libera debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, e trasmessa al Comune di Acquaviva delle Fonti a mezzo:

a) presentazione diretta all'Ufficio protocollo del comune;

b) raccomandata a.r.;

c) posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comuneacquaviva@pec.it.

2. **Dismissione delle Slot Machine** - E' prevista una riduzione della quota fissa e della quota variabile **nella misura del 40%** per gli esercizi pubblici che provvedono alla **dismissione delle slot machine o apparecchiature similari per il gioco d'azzardo elettronico** installate nei propri locali. Per poter beneficiare di tale riduzione occorre che le **apparecchiature suddette** risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2016, a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse, ed il soggetto interessato deve attestare, **a pena di nullità**, la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modulo predisposto dall'Ufficio tributi; alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere allegata documentazione comprovante la presenza delle apparecchiature ridette nonché l'intervenuta completa rimozione delle stesse. Le agevolazioni tariffarie hanno validità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, ed hanno validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione; le riduzioni cessano in ogni caso alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non espressamente dichiarate.

3. *Area sociale per sostegno a forme di associazionismo e cultura*, riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile per le Associazioni di volontariato e di promozione sociale come definite rispettivamente dalla legge n. 383/2000, dalla legge 398/1991 e successive modificazioni, dalla legge 166/1991 la cui sede sarà ubicata presso la "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" di proprietà dell'Ente;

4. *Area sociale per sostegno ad associazioni con attività rivolte al mondo giovanile*: riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile per:

a) Locali destinati ad oratori parrocchiali;

b) Locali utilizzati da Associazioni Sportive dilettantistiche con attività rivolta al mondo giovanile.

Le agevolazioni previste ai punti 3 e 4 del presente articolo, si applicano a condizione che le rispettive occupazioni siano state regolarmente denunciate con la dichiarazione TARI, e che nei locali occupati non sia svolta, neppure temporaneamente, alcuna attività commerciale e/o di lucro di alcun genere.

ART. 40 - CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo di una optando per la più favorevole.

ART. 41 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffe del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffe annuale del tributo maggiorata del 100 %; è facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffe annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 42 - TRIBUTO "TEFA"

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504;
2. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata da Città Metropolitana di Bari.

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo TEFA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica o Pec all'indirizzo comunicato dal contribuente.
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
3. Nel rispetto del vincolo della copertura integrale del costo complessivo relativo al servizio di gestione dei rifiuti e fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, anche a seguito di rideterminazione delle stesse per intervenute variazioni dei costi/ricavi del servizio, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente il prospetto di liquidazione del tributo per l'anno precedente recante la determinazione della quarta rata dovuta a titolo di conguaglio, nonché gli importi delle prime tre rate dovute in acconto per l'anno in corso pari complessivamente al 85 % del tributo calcolato sulla base delle tariffe stabilite per l'anno precedente o, se già deliberate, di quelle per l'anno di riferimento e sulla base delle informazioni anagrafiche e delle agevolazioni acquisite alla data di emissione dell'avviso. Nel ridetto prospetto di liquidazione vengono indicati l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, gli identificativi catastali ed ogni altro elemento utilizzato per la liquidazione del tributo.
4. Il pagamento del tributo deve essere effettuato in numero di rate non superiore a 4 di cui le prime tre in acconto e la quarta a saldo.
5. Limitatamente alle tre rate di acconto, il versamento può essere effettuato in unica soluzione con medesima scadenza della prima rata.
6. In deroga ai precedenti commi, qualora al momento dell'emissione degli avvisi in acconto per l'anno in corso risultino già deliberate le relative tariffe, il Comune, per ragioni di economicità ed efficienza, può optare per l'invio di un unico avviso di pagamento per l'intero anno, ferme restando il numero di rate.
In tal caso, il versamento in unica soluzione comprende tutte le quattro rate.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo;
Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00 (cinque).
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. Le eccedenze di versamento rilevate per ciascun esercizio e non compensabili con la rata di conguaglio, vengono riportate a credito negli avvisi di pagamento relativi agli esercizi successivi fino a concorrenza delle medesime, fatta salva la facoltà, da esercitarsi

precedentemente all'emissione degli avvisi riportanti le somme a credito, di richiederle a rimborso.

9. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica di avviso di accertamento per insufficiente, tardivo o omesso versamento con sanzioni, interessi e spese.
10. Il Comune provvede, ad avvenuta riscossione, al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, trattenendo il compenso previsto dal citato art 19.

TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 44 - PRESUPPOSTO E FINALITÀ'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 51 del presente regolamento.

ART. 45 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 44. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura percentuale dal 10% al 30%, così come individuato annualmente nel provvedimento di adozione delle aliquote, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 46 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (se di categoria catastale A1 - A8 - A9) e relative pertinenze e le aree edificabili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidetto competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo,

3. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

4. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

5. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D. L. 06/03/2014, n. 16.

ART. 47 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 48 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- A. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
- B. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e lett. d) del D.P.R. N. 380/2001. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
- d. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario nei modi e termini di cui al precedente punto 2 lett. B).

ART. 49 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO

- 1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
- 2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
- 3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale.
- 5. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
- 6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 50 - DETRAZIONI

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 49, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014.

ART. 51 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art 49, può prevedere apposite riduzioni ed esenzioni d'imposta in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 679, della L. 147/2013.

ART. 52 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

ART. 53 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI viene corrisposta in autoliquidazione dai soggetti passivi di cui al precedente art.46.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 54 - IMPORTI MINIMI

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00 (cinque).

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 55 - DICHIARAZIONE IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 18 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 56 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 55. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

ART. 57 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura prevista per legge.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento.

Per quanto attiene alle compensazioni si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extratributarie.

ART. 58 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando al contribuente un preavviso di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale ovvero di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente regolamento generale delle entrate.

ART. 60 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento generale delle entrate comunali, emanato anche sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 61 - RISCOSSIONE COATTIVA

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 58, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 62 - IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 63 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni.

ART. 64 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 65 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili;
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 66 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2019, e dalla medesima data si abroga e sostituisce qualsiasi altra norma regolamentare con esso contrastante.